

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Nazionale



Area Comunicazione

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI PSICOLOGI

Roma 26 Maggio 2015

In via preliminare si segnala che tutti coloro che svolgono **attività professionali regolamentate**, perché iscritti ad ordini professionali (ingegneri, architetti, avvocati, geologi, ecc.), hanno l'obbligo della "formazione continua permanente" allo scopo di "curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale", sanzionato come illecito disciplinare in caso di inadempienza (D.P.R. 137/2012, art. 7).

Invece "tutti gli **operatori sanitari** che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell'attività, compresi dunque i **liberi professionisti**" (L. 244/07, articolo 2, comma 357) sono destinatari del programma di **Educazione Continua in Medicina (ECM)**.

Nel 2013 la scorsa Consigliatura CNOP ha prodotto il regolamento relativo alla **Formazione Continua in Psicologia (FCP)** per tutti gli psicologi che non svolgono attività nel SSN e lo ha trasmesso al Ministero della Salute per la necessaria validazione al fine di poter avviare il percorso di formazione continua.

È bene rilevare che i due modelli formativi, **ECM** ed **FCP**, sono perfettamente **omologhi** tra loro, nel senso che presentano le medesime modalità di determinazione dei crediti formativi.

Infatti, l'ECM prevede che il 50% dei crediti formativi annuali possono essere acquisiti attraverso attività di tutoring, di

supervisione, di autoformazione, attività all'estero, pubblicazioni; mentre l'altro 50% dei crediti attraverso la frequenza di corsi accreditati, gestiti anche dagli Ordini territoriali nella qualità di provider, anche tramite FAD.

In altre parole, il contenuto della formazione continua, sia FCP che ECM, è determinata dall'Ordine professionale.

Questa Consigliatura CNOP è in attesa, dopo ben due anni, che il Ministero della Salute stabilisca se tutti gli psicologi siano obbligati all'ECM, oppure se una parte all'ECM ed una parte alla FCP: in ogni caso, **tutti gli psicologi** saranno obbligati alla formazione continua.

Certamente, proprio per rafforzare ulteriormente la professione di psicologo rispetto soprattutto alle altre professioni definite dalla L. 4/2013, è augurabile che il Ministero della Salute si orienti verso il riconoscimento di tutti gli psicologi quali esercenti una professione sanitaria, nella previsione che la professione di psicologo possa transitare pienamente sotto la vigilanza del Ministero della Salute.

Per ricevere ulteriori informazioni

Area Comunicazione

Coordinatore Raffaele Felaco



3484290751 comunicazione@psy.it

Addetto Stampa - Nadia La Malfa



3297134525 nadialamalfa@libero.it